



UNIONE DEI COMUNI DI CERVESINA

PANCARANA PIZZALE

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DI COLORO CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

Approvato dal Consiglio dell'Unione con delibera n.4 del **11.06.2010**

INDICE

CAPO I

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Integrazioni
Articolo 4	Prestazioni soggette al presente regolamento
Articolo 5	Destinatari degli interventi
Articolo 6	Elementi del calcolo
Articolo 7	Dichiarazione sostitutiva unica
Articolo 8	Composizione del nucleo familiare
Articolo 9	Modalità di calcolo dell'Indicatore della situazione reddituale
Articolo 10	Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale
Articolo 11	Indicatore della situazione economica (I.S.E.)
Articolo 12	Scala di equivalenza
Articolo 13	Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e prestazioni comunali agevolate
Articolo 14	Competenze
Articolo 15	Soglie di accesso
Articolo 16	Controlli

CAPO II

Articolo 17	Interventi di sostegno economico
Articolo 18	Condizioni di esclusione
Articolo 19	Determinazione delle fasce economiche
Articolo 20	Parenti tenuti agli alimenti
Articolo 21	Modalità di presentazione della domanda
Articolo 22	Istruttoria della domanda

CAPO III

Articolo 23	Riservatezza e trattamento dei dati personali
Articolo 24	Norme integrative
Articolo 25	Pubblicità del regolamento
Articolo 26	Entrata in vigore

CAPO I

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in relazione a:

- ❑ servizi la cui compartecipazione al costo da parte degli utenti è determinata con riferimento alla condizione reddituale/patrimoniale;
- ❑ servizi per l'accesso ai quali la condizione reddituale/patrimoniale è discriminante;
- ❑ prestazioni sociali agevolate erogate dall'Unione, così come previsto dall'art.1, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs del 3 maggio 2000 n.130, DPCM 242 del 4.4.2001 e DPCM 18 maggio 2001.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. L'istituto dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) si configura quale strumento deputato a misurare la situazione economica di coloro i quali, essendo residenti nel territorio dell'Unione, richiedono a questa Amministrazione agevolazioni in talune prestazioni erogate dall'Unione, come dettagliatamente indicate all'articolo 4.

ART. 3 - INTEGRAZIONI

3.1. Le disposizioni del presente Regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) ogni altro Regolamento Comunale riguardante i servizi interessati dalla disciplina dell'I.S.E.E.;
- d) le disposizioni previste dal Dlgs 109/98 e DPCM 221/99 e Dlgs 130/00 e DPCM 242/01.

ART. 4 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

4.1. Il presente Regolamento verrà applicato negli ambiti sotto specificati, e precisamente:

- interventi di sostegno economico;
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di pasti a domicilio;
- integrazione delle rette R.S.A.;
- integrazione rette servizi per l'infanzia disposte dal Tribunale dei Minori;
- agevolazioni rette mensa scolastica;
- integrazione rette utenti comunità psichiatriche e disabili;
- trasporto disabili e/o anziani presso strutture sanitarie;
- contributi economici straordinari

ART. 5 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

5.1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni in ambito socio assistenziale e socio educativo oggetto del presente Regolamento:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Cervesina, Pancarana e Pizzale da almeno due anni;
- gli stranieri regolarmente residenti nel Comune dell'Unione;
- i profughi, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, che risiedono nei Comuni dell'Unione.

5.2. Limitatamente agli interventi a favore di famiglie di studenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio, i beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente.

ART. 6 - ELEMENTI DEL CALCOLO

6.1. La valutazione della situazione economica equivalente viene effettuata con riferimento alla legge statale vigente, comprendente i seguenti elementi:

- ❑ la composizione del nucleo familiare;
- ❑ il reddito ai fini I.R.P.E.F. del nucleo (con applicazione di una franchigia per canone affitto);
- ❑ il reddito da attività finanziarie;
- ❑ il patrimonio mobiliare;
- ❑ il patrimonio immobiliare (con applicazione di una franchigia).

6.2. Tali valori vengono presi in considerazione e riparametrati sulla base di una “scala di equivalenza”, coefficiente commisurato al numero di componenti il nucleo familiare, corretto con una serie di maggiorazioni legate a situazioni di particolare disagio (famiglie monoparentali, con un membro disabile, con entrambi i genitori lavoratori...).

ART. 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

7.1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale propria e di tutti i componenti il nucleo familiare. Detta dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 6 del DPCM 242/2001, ha validità di un anno a decorrere dalla presentazione della domanda di prestazione agevolata che ha dato luogo al computo dell'I.S.E.E..

7.2. È lasciata al richiedente la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. L'Unione terrà conto delle variazioni dal mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.

7.3. L'Unione potrà, a sua volta, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente la precedente, quando la dichiarazione sostitutiva compilata dal richiedente non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente.

7.4. Il cittadino richiedente le prestazioni soggette alla disciplina dell'I.S.E.E. può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente all'Unione. Nel caso in cui tale dichiarazione sia già stata resa presso i CAAF, l'INPS o altri Enti autorizzati il richiedente la prestazione agevolata deve darne comunicazione all'ufficio competente all'erogazione del servizio. Solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui sopra l'ufficio provvederà ad acquisire l'attestazione ISEE direttamente dalla banca dati INPS.

7.5. Il richiedente dichiarerà in ogni caso di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

7.6. Il richiedente viene inserito automaticamente nella **fascia massima** nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto o rettifica e/o integrazione.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

8.1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al Dlgs 31.03.1998, n.109, così come modificata e integrata dai D. Lgs 130/2000 e 242/2001, tenuto conto che ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. n°223/89, fatto salvo quanto stabilito dai punti che seguono:

- I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico, anche se componenti altra famiglia anagrafica.
- I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- Il figlio minore di 18 anni, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
- I minori non conviventi con i genitori e in affidamento presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risultino in altra famiglia anagrafica o a carico IRPEF di altri soggetti.
- I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
- I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali;

- quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 L.898/70;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ex art. 126 c.c..
- I soggetti che si trovano in convivenza anagrafica ex art. 5 D.P.R. n°223/1989 (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei famigliari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

ART. 9 - MODALITA DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

9.1. Il reddito si calcola a norma dell'art. 3 del DPCM 242/01, sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI - 730: quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art.2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori, ex art.3, comma 1, p.to a) art.3 DPCM 242/01.
- b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, individuato secondo le componenti indicate ex art.3 DPCM 242/01, comma 2;

9.2. Dalla somma dei redditi dei suddetti elementi reddituali, così determinati, si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5.165,00, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, con contratto regolarmente registrato in capo ad almeno uno dei componenti il nucleo familiare. Ciò secondo le prescrizioni dell'art.3 DPCM 242/2001 u.c.

ART. 10 - MODALITA DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

10.1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato.
- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite dal DPCM n.242/01. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a € 15.494,00. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui all'art. 9, p.to1, lettera d).

10.2. Dal valore così determinato si detrae fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dei predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.644,00.

10.3. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni, la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

10.4. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione si applicherà pro quota.

10.5. Il valore così definito viene considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20% .

ART. 11 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I.S.E.)

11.1. L'indicatore della situazione economica è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art.9 del presente Regolamento e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato a norma dell'art.10 del presente Regolamento.

ART. 12 - SCALA DI EQUIVALENZA

12.1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono quelli fissati dalla vigente normativa, e precisamente:

Numero dei componenti il nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I coefficienti sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori
- +0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa ex art. 5, comma 2 DPCM 242/2001. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno 6 mesi.

ART. 13 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

13.1. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato con il rapporto tra indicatore della situazione economica come definito all'art.11 del presente Regolamento ed il parametro/coefficiente corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui all'art.12.

ART. 14 - COMPETENZE

14.1. Le prestazioni agevolate saranno concesse con atto del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

14.2. L'esito dell'istanza di prestazione sociale agevolata sarà in ogni caso comunicato al richiedente. I richiedenti la cui domanda non sia stata accolta, ovvero coloro i quali siano incorsi in un provvedimento di sospensione, decadenza o riduzione dell'agevolazione, possono presentare istanza motivata al competente Responsabile di Servizio entro 30 gg. dalla comunicazione dell'esito.

14.3. Su tali ricorsi il Responsabile del Servizio competente effettuerà apposita istruttoria, svolgendo i necessari accertamenti ed emettendo, entro 30 gg. dalla data di presentazione degli stessi, apposito atto con cui verrà motivatamente determinato l'accoglimento ovvero il rigetto del ricorso stesso.

ART. 15 - SOGLIE DI ACCESSO

15.1. L'accesso ai servizi comunali e la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, servizio per servizio, da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

15.2. Sarà facoltà dell'Amministrazione dell'Unione eventualmente disporre, per singoli, peculiari casi, supportati da congrua motivazione, trattamenti diversi da quelli tabellari, ivi incluse le ipotesi di concessione di gratuità per tutti i casi ritenuti socialmente rilevanti e stabilire ulteriori modalità di selezione dei beneficiari.

15.3. Gli interventi di sostegno economico e di esenzione saranno comunque soggetti ai limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente e graduati in base alla valutazione dell'urgenza ed alla gravità.

ART. 16 - CONTROLLI

16.1. L'Unione ha piena facoltà di effettuare controlli, sia diretti che indiretti, tesi ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente la prestazione sociale agevolata, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza, eventualmente con stipula di apposita convenzione con il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

16.2. Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o dichiarazioni mendaci, fatta salva l'attivazione, da parte del Responsabile del Servizio, delle necessarie procedure di legge, verrà adottata ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi; i beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti all'integrale restituzione delle somme indebitamente percepite.

CAPO II

ART. 17 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

17.1. L'erogazione di contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

17.2. Il contributo si pone dunque quale strumento volto al superamento di difficoltà diverse, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno ed al raggiungimento o al recupero della completa autonomia della persona: in particolare, gli interventi tendono al superamento delle condizioni di marginalità delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'acquisizione dell'autonomia economica. Di norma tali interventi vengono limitati al singolo anno od a periodi inferiori.

17.3. Alla valutazione di natura economica sarà accompagnata, per ogni contributo, una valutazione di carattere sociale, redatta dall'assistente sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima, articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

17.4. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale, non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo alla erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei limiti contemplati dal presente Regolamento, previa adozione di specifico atto della Giunta dell'Unione.

ART. 18 - CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

18.1. Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è dichiarabile in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) esistenza di parenti tenuti agli alimenti;
- b) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva non corrispondente a verità.

18.2. L'Amministrazione si riserva di escludere dai benefici economici o di sospendere l'erogazione di eventuali contributi nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione, rifiutino opportunità lavorative o altre opportunità, ritenute dall'Amministrazione Unionale, idonee ad alleviare lo stato di bisogno.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE

19.01 Per ogni singolo servizio o prestazione soggetta ad agevolazioni accordate in ragione del reddito del richiedente, la Giunta Unionale stabilisce la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente fino alla quale poter accedere alle agevolazioni, nonché la misura delle stesse e la corrispondente quota di compartecipazione del richiedente al costo del servizio.

19.02 Le quote di partecipazione saranno differenziate sulla base dei valori I.S.E.E. dell'utente.

19.03 Le soglie utili per l'applicazione delle agevolazioni sono stabilite, per ciascuna prestazione soggetta al presente regolamento, contestualmente alla determinazione delle rispettive tariffe.

19.04 Per ciascuna prestazione soggetta alla disciplina del presente regolamento, oltre all'indicatore della situazione economica equivalente, la Giunta Unionale può stabilire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari. Tali ulteriori requisiti sono disciplinati unitamente alle singole tipologie di prestazioni.

19.05 Se l'applicazione di detti ulteriori criteri può essere effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica, il richiedente la prestazione agevolata non è tenuto a presentare ulteriori dichiarazioni.

19.06 Qualora i dati relativi agli ulteriori criteri di selezione non siano contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica già presentata per il calcolo dell'I.S.E.E., il richiedente è tenuto a fornire gli ulteriori dati necessari nelle forme previste per ciascuna prestazione.

19.07 Tali dati, forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, sono sottoposti ai controlli previsti all'art. 16 del presente regolamento.

ART. 20 - PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

20.1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

20.2. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, l'Unione si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, salvo azione di rivalsa, nei confronti del parente obbligato agli alimenti, purché avente a sua volta un ISEE non inferiore al Minimo Vitale.

20.3 Il Minimo Vitale è rappresentato dal livello di reddito minimo da rendersi indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni elementari. Per una persona corrisponde alla pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno per il quale si richiede la prestazione agevolata. Viene aggiornato annualmente.

ART. 21 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

21.1. La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto all'Ufficio servizi sociali, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7.

21.2. L'Unione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

21.3. Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

ART. 22 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

22.1. L'Ufficio preposto è incaricato dell'istruttoria preliminare del caso, tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente Regolamento.

22.2. La definizione dei casi e la conseguente decisione di ammissione o diniego è formulata dal responsabile del servizio sociale, il quale adotta i propri provvedimenti con apposita determinazione.

22.3. Le situazioni la cui particolarità fosse tale da esulare dalle competenze del responsabile del servizio verranno rimesse alla Giunta Unionale.

22.4. Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione del richiedente, il competente Ufficio potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso: la mancata presentazione al colloquio o il rifiuto di fornire le informazioni richieste, senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo.

22.5. Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data dell'istanza.

CAPO III

ART. 23 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dall'Unione al fine di istruire le istanze prodotte; saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un eventuale determinazione del corrispettivo e/o contributo.

23.2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal servizio richiesto o l'applicazione della tariffa massima.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

23.3 L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti dell'Unione di Cervolina, titolare del trattamento dei dati.

23.3 Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possono venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni I.S.E.E., si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dalla legge n. 241/90, successive modiche ed integrazioni.

ART. 24 - NORME INTEGRATIVE

24.1. Tutte le disposizioni statali o regionali, integrative o correttive emanate in materia di prestazioni sociali agevolate troveranno applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate, previa formale modifica del presente Regolamento.

ART. 25 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

25.1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

26.1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.